

**Statuto del Conservatorio di Musica  
"G. Nicolini"  
di Piacenza**

**Approvato con D.D. n. 403 del 3 ottobre 2005**

# **STATUTO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "G. NICOLINI" DI PIACENZA**

<b>TITOLO I</b>	<b>4</b>
<b>PRINCIPI GENERALI</b>	<b>4</b>
ART. 1 (ISTITUZIONE E FINI)	4
ART. 2 (SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI)	4
ART. 3 (COOPERAZIONE INTERNAZIONALE)	5
ART. 4 (INSEGNAMENTO E FORMAZIONE)	6
ART. 5 (RICERCA)	6
ART. 6 (ORCHESTRA SINFONICA DEL CONSERVATORIO)	7
ART. 7 (DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E TRASPARENZA)	7
<b>TITOLO II</b>	<b>7</b>
<b>ORGANI DEL CONSERVATORIO</b>	<b>7</b>
ART. 8 (ORGANI)	7
ART. 9 (IL PRESIDENTE)	8
ART. 10 (IL DIRETTORE)	8
ART. 11 (IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)	9
ART. 12 (IL VICEDIRETTORE)	12
ART. 13 (IL CONSIGLIO ACCADEMICO)	13
ART. 14 (IL COLLEGIO DEI REVISORI)	14
ART. 15 (IL NUCLEO DI VALUTAZIONE)	14
ART. 16 (IL COLLEGIO DEI PROFESSORI)	15
ART. 17 (LA CONSULTA DEGLI STUDENTI)	16
<b>TITOLO III</b>	<b>17</b>
<b>STRUTTURE E SERVIZI AUSILIARI DEL CONSERVATORIO</b>	<b>17</b>
ART. 18 (ORGANISMI E ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DEL CONSERVATORIO).	17
ART. 19 (BIBLIOMEDIATECA)	18
ART. 20 (MUSEO)	18
<b>TITOLO IV</b>	<b>18</b>
<b>AMMINISTRAZIONE E REGOLAMENTI</b>	<b>18</b>
ART. 21 (UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA)	18
ART. 22 (DIRETTORE AMMINISTRATIVO)	19
ART. 23 (COMITATO DEL PERSONALE NON DOCENTE)	19
ART. 24 (REGOLAMENTI)	19
<b>TITOLO V</b>	<b>20</b>
<b>NORME FINALI E TRANSITORIE</b>	<b>20</b>
ART. 25 (ELEZIONE DEGLI ORGANI DEL CONSERVATORIO)	20
ART. 26 (FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DEL CONSERVATORIO)	21

ART. 27 (NORMA TRANSITORIA PER LA PRIMA ELEZIONE DEL DIRETTORE E DEL CONSIGLIO ACCADEMICO)	21
ART. 28 (NORMA TRANSITORIA PER LA PRIMA ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI)	22
ART. 29 (PRIMA CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI DEL CONSERVATORIO)	23
ART. 30 (ANNO ACCADEMICO)	23

# Titolo I

## Principi generali

### Art. 1 (Istituzione e fini)

- (I) Il Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Nicolini" di Piacenza (di seguito denominato Conservatorio) è un'Istituzione Pubblica di Alta Cultura cui l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi. E' dotato di personalità giuridica, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e gode di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile. Il Conservatorio concorre alla formazione della persona mediante la promozione dell'educazione e la diffusione della cultura nel settore musicale, conformando lo svolgimento delle sue funzioni ai principi della Costituzione e della Unione Europea.
- (II) Il Conservatorio è sede primaria di alta formazione, di specializzazione, di ricerca e produzione nel settore artistico-musicale; favorisce, nel libero confronto delle idee, lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, con il contributo, secondo le rispettive responsabilità, dei docenti, del personale non docente e degli studenti. Per il conseguimento dei propri obiettivi, promuove la ricerca autonomamente svolta dai singoli docenti nei termini di cui al successivo art. 5, e assicura libertà di insegnamento e di studio, riconoscendo pari dignità a tutti gli insegnamenti e a tutte le funzioni didattiche e di ricerca.
- (III) Il Conservatorio rilascia specifici Diplomi Accademici di 1° e 2° livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale e ogni altro titolo di studio previsto dalla normativa vigente.
- (IV) Per il conseguimento dei fini di cui ai commi precedenti, il Conservatorio svolge le correlate attività di produzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
- (V) L'organizzazione del Conservatorio è disciplinata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti approvati in base alla legge e allo Statuto.

### Art. 2 (Svolgimento delle attività istituzionali)

- (I) Il Conservatorio istituisce e promuove attività di orientamento, formazione e insegnamento, aggiornamento e perfezionamento di carattere artistico, culturale, scientifico, tecnico e professionale nel settore musicale rivolte anche a soggetti esterni; svolge e sviluppa tali attività anche con la collaborazione e il sostegno di soggetti pubblici e privati, enti e istituzioni italiani e stranieri, anche ai sensi del successivo art. 3; può stipulare con loro accordi, contratti e convenzioni per lo svolgimento comune o la prestazione in loro favore di attività artistica, didattica e di ricerca nonché di produzione di servizi, attuando opportune forme di programmazione, coordinamento e valutazione in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508.

- (II) Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali il Conservatorio può costituire Politecnici delle arti in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché forme consortili e di rete con altre istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, con Università, amministrazioni dello Stato, enti pubblici e soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali, e stipulare con gli stessi convenzioni, contratti e accordi. A tal fine il Conservatorio può partecipare agli atti di costituzione e aderire ad organismi associativi, fondazioni, società di capitali, sia in Italia che all'estero. Tali accordi possono prevedere l'utilizzo congiunto di strutture, edifici, risorse umane ed economiche.
- (III) Il Conservatorio può attivare piani finanziari di assistenza e borse di studio, con fondi propri o provenienti da terzi, per l'accesso ai più alti gradi dello studio di studenti meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a promuovere una effettiva uguaglianza di opportunità, favorendo il diritto allo studio e la residenzialità di docenti e studenti anche a mezzo di convenzioni con terzi. Può provvedere a strutture per la ospitalità di docenti e studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti, e in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio ai sensi del DPCM 9 aprile 2001, e promuove ogni altra attività necessaria per l'applicazione del sesto comma del successivo art. 4.
- (IV) Il Conservatorio agevola la partecipazione di studenti, docenti, musicisti, ricercatori e tecnici, anche esterni, alle attività didattiche, artistiche e di ricerca. Può promuovere, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative per favorire il miglior inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro degli studenti e del personale docente e non docente. Può attivare corsi di aggiornamento del proprio personale amministrativo e tecnico secondo le proprie esigenze e in conformità alle norme vigenti.
- (V) Per garantire l'ottimale conseguimento dei propri fini, il Conservatorio procede alla sistematica valutazione delle attività artistiche, didattiche, di ricerca, di produzione, amministrative e di supporto allo studio.

### **Art. 3 (Cooperazione internazionale)**

- (I) Il Conservatorio collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione internazionale nel settore delle sue attività istituzionali.
- (II) Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, il Conservatorio:
- a. può stipulare accordi e convenzioni con Istituzioni musicali, Scuole, Università e Istituzioni culturali e scientifiche italiane e straniere;
  - b. promuove e incoraggia gli scambi internazionali di insegnanti, studenti, diplomati, anche con interventi di natura economica.
- (III) Per sviluppare il proprio ruolo nell'Unione Europea, il Conservatorio favorisce la mobilità scolastica attiva e passiva con altre Istituzioni europee di alta cultura nel settore musicale, nonché la mobilità accademica fra le Istituzioni di alta cultura musicale e le Università europee, stipulando con esse i necessari accordi in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508.

#### **Art. 4 (Insegnamento e formazione)**

- (I) L'attività di insegnamento e perfezionamento musicale è compito qualificante di ogni docente e ha l'obiettivo di promuovere la preparazione musicale, tecnica e culturale dell'allievo e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue al corso di studio prescelto.
- (II) Il Conservatorio provvede a tutti i livelli dell'alta formazione artistica e musicale intesi alla preparazione e alla specializzazione delle diverse figure professionali, artistiche, musicali e scientifiche previste dall'ordinamento didattico, nonché, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, ai corsi di formazione musicale di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore ai sensi dell'art. 2 comma 8 lettera d) della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il Conservatorio istituisce inoltre corsi di preparazione all'ingresso per gli studenti privi del livello di competenze specifiche richieste nelle prove d'ammissione.
- (III) I docenti svolgono le attività di insegnamento e di verifica, coordinate nell'ambito delle strutture didattiche, al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati, nel rispetto del Regolamento didattico.
- (IV) Gli studenti frequentano le lezioni e partecipano alle altre attività previste dalle strutture didattiche scegliendo l'indirizzo di studio e i relativi corsi, nel rispetto dell'ordinamento didattico.
- (V) Il Conservatorio può altresì esercitare attività culturali e formative destinate a soggetti esterni, purché coerenti con le sue finalità e di corrispondente livello.
- (VI) Il Conservatorio garantisce la piena applicazione delle norme per il diritto allo studio e organizza i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio accademico. In particolare, agli studenti del Conservatorio si applicano, ai sensi dell'art. 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.

#### **Art. 5 (Ricerca)**

- (I) Il Conservatorio incentiva la ricerca artistica, interpretativa, storico-filologica e pedagogica nel settore musicale e adegua l'offerta didattica all'evolversi delle realtà culturali e produttive e allo sviluppo del proprio patrimonio umano, artistico e culturale. Coordina la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, di nuove tecnologie e di nuove tecniche artistiche, e ne promuove l'innovazione. Favorisce le pluralità culturali contemporanee nella consapevolezza delle proprie radici storiche. Tutela e divulga il proprio patrimonio bibliografico, museale, audiovisivo e multimediale, e provvede alla Bibliomediateca del Conservatorio ai sensi del successivo art. 19.

## **Art. 6 (Orchestra Sinfonica del Conservatorio)**

- (I) L'Orchestra Sinfonica del Conservatorio, istituita con delibera del Collegio dei Docenti in data 19 febbraio 2000, attualmente denominato Orchestra Sinfonica "Amilcare Zanella", è un organismo del Conservatorio di Piacenza; essa inquadra le proprie attività fra quelle di produzione di cui all'art. 2, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e all'art. 1, terzo comma, del presente Statuto.
- (II) L'Orchestra realizza produzioni musicali volte a sviluppare il ruolo del Conservatorio come Istituzione Pubblica di Alta Cultura, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati operanti nel settore della formazione musicale e dello sviluppo culturale.
- (III) L'attività dell'Orchestra è disciplinata da apposito regolamento, che ne determina la denominazione, e che individua, nel rispetto del presente Statuto, speciali organi di gestione e di programmazione. Il regolamento dell'Orchestra approvato con delibera del 25 maggio 2000, continua ad applicarsi fino alla sua revisione, in quanto compatibile con il presente Statuto.

## **Art. 7 (Diritto all'informazione e trasparenza)**

- (I) Il Conservatorio riconosce nell'informazione e nella trasparenza le condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti e del personale docente e non docente alla vita dell'Istituzione. Garantisce e promuove la diffusione delle informazioni all'interno e all'esterno, con gli strumenti più appropriati.
- (II) Ferma restando l'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e il rispetto dei limiti previsti a tutela della riservatezza, il Conservatorio assicura la diffusione interna degli atti e delle delibere degli organi di governo, promuovendo ogni più opportuna iniziativa in merito, nei termini stabiliti dal Regolamento generale del Conservatorio.

# **Titolo II**

## **Organi del Conservatorio**

### **Art. 8 (Organi)**

- (I) Sono organi del Conservatorio:
  - a. il Presidente;
  - b. il Direttore;
  - c. il Consiglio di Amministrazione;
  - d. il Consiglio Accademico;
  - e. il Collegio dei Revisori;
  - f. il Nucleo di valutazione;
  - g. il Collegio dei Professori;
  - h. la Consulta degli Studenti.

- (II) Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e i loro titolari possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

### **Art. 9 (Il Presidente)**

- (I) Il Presidente del Conservatorio è nominato dal Ministro su designazione del Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dal Ministro, e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della terna stessa. Mancando la designazione nel termine predetto, il Ministro può prescindere e procedere direttamente alla nomina.
- (II) Il Presidente è il rappresentante legale del Conservatorio, salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 6 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, e dal successivo art. 10. Esercita le funzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto e, nell'ambito delle sue competenze, promuove lo sviluppo dell'istituzione, la sua attività e la sua immagine. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno ai sensi del successivo art. 11. Compie gli atti che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione.
- (III) In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Direttore limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, al fine di assicurare il buon funzionamento dell'Istituzione.
- (IV) In caso di assoluta necessità ed urgenza, il Presidente può adottare tutti gli atti indifferibili di competenza del Consiglio di Amministrazione che si rendano indispensabili per il funzionamento del Conservatorio, sottoponendoli nel più breve tempo possibile al Consiglio di Amministrazione per la ratifica. Gli atti indifferibili che attengono all'andamento didattico, scientifico ed artistico del Conservatorio sono adottati dal Direttore ai sensi del settimo comma del successivo art. 10.
- (V) E' compito del Presidente, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo comma, e nel rispetto delle competenze degli altri organi del Conservatorio, promuovere, su segnalazione degli interessati e secondo le modalità stabilite dal Regolamento degli Studenti, ogni misura necessaria per garantire la piena attuazione delle finalità istituzionali del Conservatorio, con riguardo al rispetto e al libero esercizio dei diritti degli studenti.

### **Art. 10 (Il Direttore)**

- (I) Il Direttore del Conservatorio è eletto dai docenti dell'Istituzione e dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. a) della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Ferma restando l'applicazione del successivo art. 27, in sede di prima applicazione, e fino all'adozione del predetto regolamento, possono essere eletti i docenti che:
- a. abbiano maturato in qualità di docenti un servizio effettivo di almeno sei anni di ruolo, compresi quelli eventualmente prestati come direttore incaricato;

- b. abbiano maturato comprovate esperienze professionali e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;
  - c. non abbiano riportato quali docenti o direttori incaricati sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano già stati riabilitati;
  - d. non abbiano riportato condanne penali, anche con applicazione della pena su richiesta delle parti in base all'art. 444 c.p.p., ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultino rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari;
  - e. non siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio.
- (II) Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella propria arte, ai sensi dell'art. 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
- (III) Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico del Conservatorio e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio Accademico e ne fissa l'ordine del giorno ai sensi del successivo art. 13.
- (IV) Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
- (V) Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
- (VI) Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.
- (VII) In caso di assoluta necessità ed urgenza, il Direttore può adottare tutti gli atti indifferibili attinenti all'andamento didattico, scientifico ed artistico del Conservatorio che si rendano indispensabili per il suo funzionamento, sottoponendoli nel più breve tempo possibile al Consiglio Accademico per la ratifica.

### **Art. 11 (Il Consiglio di Amministrazione)**

- (I) Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, fatto salvo quanto previsto al terzo comma.
- (II) Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
- a. il Presidente;
  - b. il Direttore;
  - c. un docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico.
  - d. uno studente che abbia raggiunto la maggiore età, designato dalla Consulta degli Studenti;
  - e. un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

- (III) Ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, il Consiglio di Amministrazione è integrato fino ad un massimo di due ulteriori componenti nominati dal Ministro su designazione congiunta degli enti, anche territoriali, delle fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, che contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
- (IV) I Consiglieri di cui al secondo comma, lett. e), e al terzo comma, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
- (V) Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di segretario.
- (VI) Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:
- a. delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto e ne approva le modifiche;
  - b. delibera, sentito il Consiglio Accademico, il Regolamento generale del Conservatorio, i regolamenti di gestione e di organizzazione, e ogni altro regolamento del Conservatorio la cui adozione non sia attribuita dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi;
  - c. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 12, sesto comma, lett. a), del presente Statuto la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
  - d. approva, sentito il Consiglio Accademico, il bilancio di previsione e le relative variazioni;
  - e. approva il rendiconto consuntivo;
  - f. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente. La definizione dell'organico del personale è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Funzione Pubblica.
  - g. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze artistiche, didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico, nonché delle attività di produzione;
  - h. determina, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti, e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, la misura dei contributi a carico degli studenti;
  - i. dispone, sentito il Consiglio Accademico, l'eventuale attivazione di borse di studio a carico del bilancio del Conservatorio;
  - j. delibera sulle dediche di aule o parti dell'immobile di pertinenza del Conservatorio a personaggi illustri e meritevoli, sentito il Consiglio Accademico;
  - k. dirime ogni controversia concernente la distribuzione della rappresentanza legale del Conservatorio tra il Presidente e il Direttore ai sensi degli artt. 9 e 10 del presente Statuto;

- l. delibera in ordine all'accettazione di eredità, lasciti, donazioni, contributi ed erogazioni liberali di ogni altro genere;
- m. delibera l'eventuale alienazione dei beni patrimoniali del Conservatorio nei termini e secondo i limiti fissati in proposito dalla legge e dallo Statuto;
- n. dispone l'eventuale assunzione di mutui e provvede ad ogni altro atto di gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare e delle risorse finanziarie del Conservatorio;
- o. delibera la stipula dei contratti di fornitura di beni e servizi, fatte salve le competenze del Direttore ai sensi dell'art. 10;
- p. fissa, sentito il Consiglio Accademico, gli opportuni indirizzi economico-finanziari per la programmazione dell'attività di produzione del Conservatorio;
- q. delibera, sentito il Consiglio Accademico e secondo le priorità che esso indica, sulla destinazione delle risorse per l'edilizia e sull'uso degli spazi;
- r. delibera, sentito il Consiglio Accademico, l'istituzione delle attività di cui all'art. 2, primo comma, primo periodo;
- s. delibera, sentito il Consiglio Accademico, in ordine alla stipula degli accordi, contratti e convenzioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto, e ne approva gli schemi;
- t. delibera, su conforme parere del Consiglio Accademico, la partecipazione del Conservatorio ai Politecnici delle arti in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché ad ogni altra forma consortile o di rete con altre istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, con Università, amministrazioni dello Stato, enti pubblici e soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali, ai sensi del secondo comma del precedente art. 2, ed approva gli schemi dei relativi contratti, convenzioni e accordi;
- u. vigila sul funzionamento della Bibliomediateca del Conservatorio e ne promuove lo sviluppo;
- v. vigila sul funzionamento dell'Auditorium del Conservatorio e provvede in merito al suo uso anche da parte di soggetti esterni;
- w. delibera, nei limiti del decreto di cui al terzo comma dell'art. 4 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, l'ammontare dei compensi spettanti ai componenti degli organi del Conservatorio;
- x. delibera, su conforme parere del Consiglio Accademico, sentiti il Collegio dei Professori e gli speciali organi dell'Orchestra stessa, il Regolamento dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio e le sue eventuali modifiche;
- y. delibera in merito all'assunzione delle liti attive e passive, alla loro conciliazione e transazione;
- z. svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti del Conservatorio.

(VII) Le funzioni consiliari di cui alle lettere da a) a f); h); i); da k) a n); da r) a t); da w) a y) del comma precedente non sono delegabili al Presidente.

(VIII) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con comunicazione personale ai singoli componenti, inoltrata anche per via telematica almeno cinque giorni prima della data della riunione. Nella convocazione è indicato l'ordine del giorno della seduta.

(IX) Il Direttore del Conservatorio, il Collegio dei Professori, la Consulta degli Studenti, ogni componente del Consiglio di Amministrazione, almeno tre mem-

bri del Consiglio accademico, o almeno un quarto dei docenti, possono richiedere al Presidente, con istanza formulata per iscritto e trasmessagli anche in via telematica, l'inserimento all'ordine del giorno di materie da trattare. In tal caso, fermi restando i termini di cui al comma precedente, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione non oltre 15 giorni dalla richiesta.

- (X) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi partecipi la maggioranza dei componenti. Sono assunte le deliberazioni che raccolgano il maggior numero dei voti espressi dagli intervenuti alla riunione. A parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente o di chi lo supplisce ai sensi del quarto comma dell'articolo precedente; ma se il presidente o chi lo supplisce si astiene, prevale il voto del consigliere votante più anziano per età.
- (XI) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate in apposito registro dal segretario sotto la direzione del Presidente, nelle forme stabilite dal Regolamento generale del Conservatorio, che può prevedere anche l'utilizzo di supporti informatici. I verbali di ogni riunione sono approvati al termine della riunione stessa, o nella riunione immediatamente successiva.
- (XII) Il Regolamento generale del Conservatorio prevede la pubblicazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione, o di un sintetico resoconto delle riunioni e delle deliberazioni assunte, mediante affissione ad apposito Albo interno dell'istituto, o mediante equipollenti strumenti anche informatici. E' fatta comunque salva la tutela della riservatezza di persone, gruppi ed aziende.
- (XIII) Al Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, nelle Legge 15 luglio 1994, n. 444. Il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti provvedono alla designazione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione entro la scadenza del mandato del Consiglio uscente; nello stesso termine, il Ministro provvede alla designazione dei consiglieri di amministrazione di cui al secondo comma, lett. e) del presente articolo, nonché, se ne ricorrono le condizioni, di cui al terzo comma. Qualora, alla scadenza del periodo di proroga di cui all'art. 3 del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, nelle Legge 15 luglio 1994, n. 444, manchi ancora la nomina del Presidente, si applica il comma 3 dell'art. 9.

## **Art. 12 (Il Vicedirettore)**

- (I) Il Direttore nomina un Vicedirettore del Conservatorio, scegliendolo tra i docenti. Può essere nominato Vicedirettore anche chi faccia parte del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Accademico. La carica di Vicedirettore è incompatibile con quella di membro delle Rappresentanze sindacali unitarie del Conservatorio.
- (II) Il Vicedirettore coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni e, qualora non ne faccia già parte come componente effettivo, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Accademico, nonché, se richiesto dal Consiglio di Amministrazione, alla riunione del consiglio stesso.

- (III) Il Direttore può delegare stabilmente, in tutto o in parte, l'esercizio delle funzioni che non gli siano espressamente riservate e il compimento di singoli atti al Vicedirettore.
- (IV) In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Vicedirettore lo sostituisce in ogni sua funzione ma per quelle espressamente riservategli la sostituzione è limitata agli atti di ordinaria amministrazione al fine di assicurare il buon funzionamento dell'Istituzione.

### **Art. 13 (Il Consiglio Accademico)**

- (I) Il Consiglio Accademico è costituito:
- a. dal Direttore del Conservatorio;
  - b. dai rappresentanti dei Docenti del Conservatorio, in numero di due rappresentanti ogni venti docenti dell'organico, fino al massimo di dieci rappresentanti, eletti dal corpo docente tra i docenti in servizio con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, e con comprovata professionalità attestata dal curriculum didattico-artistico del candidato, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale del Conservatorio. Per la determinazione del numero dei rappresentanti da eleggere, la frazione dell'organico dei docenti pari o superiore a undici unità si computa come frazione intera;
  - c. due studenti che abbiano raggiunto la maggiore età, designati dalla Consulta degli Studenti.
- (II) Ai fini della lett. a) del comma precedente, le variazioni dell'organico dei docenti intervenute durante il mandato di un Consiglio Accademico producono effetto solo a decorrere dall'integrale elezione del Consiglio Accademico successivo.
- (III) La carica di membro del Consiglio accademico è incompatibile con quella di componente delle Rappresentanze sindacali unitarie del Conservatorio.
- (IV) Il Consiglio Accademico è presieduto dal Direttore, che lo convoca con comunicazione personale ai singoli componenti, inoltrata anche per via telematica almeno cinque giorni prima della data della riunione. Nella convocazione è indicato l'ordine del giorno della seduta.
- (V) Il Presidente del Conservatorio, il Collegio dei Professori, la Consulta degli Studenti, ogni componente del Consiglio accademico, almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione, o almeno un quarto dei docenti, hanno diritto di ottenere dal Direttore, con richiesta formulata per iscritto e trasmessagli anche in via telematica, l'inserimento all'ordine del giorno di materie da trattare. In tal caso, fermi restando i termini di cui al comma precedente, il Direttore convoca il Consiglio Accademico non oltre 15 giorni dalla richiesta.
- (VI) Il Consiglio Accademico:
- a. determina, sentito il Collegio dei Professori, il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
  - b. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);

- c. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
- d. delibera, sentito il Collegio dei Professori e in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. h) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il regolamento didattico e, sentita anche la Consulta degli studenti, il regolamento degli studenti;
- e. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- f. designa, tra i Docenti del Conservatorio, il consigliere di amministrazione di cui al secondo comma, lett. c) dell'art. 11;
- g. formula motivato parere sulle proposte di modifica del presente statuto e sui regolamenti del Conservatorio e la loro modifica;
- h. esercita ogni altra funzione assegnatagli dal presente Statuto, nonché ogni altra funzione non espressamente demandata dalla legge, dal D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 o dal presente statuto al Consiglio di Amministrazione;

(VII) Le riunioni del Consiglio Accademico sono valide se vi partecipi la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il Direttore designa tra i componenti del Consiglio un segretario con compiti di verbalizzazione ai sensi del comma successivo.

(VIII) Le riunioni del Consiglio Accademico sono verbalizzate in apposito registro dal segretario di cui al comma precedente, sotto la direzione del Direttore, nelle stesse forme e secondo le medesime modalità stabilite dal Regolamento generale del Conservatorio per i verbali e le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Si applica anche il tredicesimo comma dell'art. 11.

#### **Art. 14 (Il Collegio dei revisori)**

(I) Il Collegio dei revisori è costituito con provvedimento del Presidente del Conservatorio, ed è composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di Presidente del Collegio, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Possono essere nominati componenti del Collegio coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1997, n. 88.

(II) Il Collegio dei revisori:

- a. vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del Conservatorio;
- b. espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

(III) Al Collegio dei revisori si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

#### **Art. 15 (Il Nucleo di valutazione)**

- (I) Il Nucleo di valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, ed è formato da tre membri aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. Le procedure e i requisiti richiesti per la nomina sono stabiliti dal Regolamento generale del Conservatorio. La carica di componente del nucleo di valutazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione o di membro delle Rappresentanze sindacali unitarie del Conservatorio.
- (II) Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
- a. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e artistica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
  - b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
  - c. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lett. b).
- (III) Il Regolamento generale del Conservatorio assicura al Nucleo di valutazione autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, inclusi gli atti degli organi del Conservatorio, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

#### **Art. 16 (Il Collegio dei Professori)**

- (I) Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio e dagli accompagnatori al pianoforte.
- (II) Il Collegio è presieduto e convocato dal Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno. La convocazione si effettua con comunicazione personale ai singoli componenti, inoltrata anche per via telematica almeno 15 giorni prima della data della riunione. In caso di assenza o impedimento del Direttore, si applica il precedente art. 12.
- (III) Almeno un terzo dei docenti può richiedere al Direttore, con istanza motivata formulata per iscritto, la convocazione del Collegio dei Professori. In tal caso, fermi restando i termini di cui al comma precedente, il Direttore convoca il Collegio dei Professori non oltre 15 giorni dalla richiesta.
- (IV) Le riunioni del Collegio dei Professori sono valide se vi partecipi la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il Direttore designa tra i componenti del Consiglio un segretario con compiti di verbalizzazione ai sensi del comma successivo.

- (V) Le riunioni del Collegio dei Professori sono verbalizzate in apposito registro dal segretario di cui al comma precedente, sotto la direzione del Direttore, nelle stesse forme e secondo le medesime modalità stabilite dal Regolamento generale del Conservatorio per i verbali e le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Si applica anche il tredicesimo comma dell'art. 11.
- (VI) Il Collegio dei Professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico. In particolare, il Collegio, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale del Conservatorio:
- a. formula motivato parere circa la proposta del piano di indirizzo di cui al sesto comma, lett. a), dell'art. 13;
  - b. formula proposte per la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, ed esprime motivato parere sulle proposte di programmazione di cui sesto comma, lett. a), dell'art. 13;
  - c. formula proposte per sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
  - d. esprime motivato parere sullo schema del regolamento didattico e del regolamento degli studenti, e sulle proposte di modifica di tali regolamenti;
  - e. formula motivato parere sulle proposte di modifica del presente Statuto e dei Regolamenti del Conservatorio;
  - f. formula ogni altro parere che gli venga richiesto dagli organi del Conservatorio.

## **Art. 17 (La Consulta degli Studenti)**

- (I) La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti nel numero previsto dall'art. 12 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, secondo le modalità stabilite dal Regolamento degli Studenti, ovvero, fino alla sua approvazione, con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 28. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico.
- (II) Ai fini del comma precedente, le variazioni del numero degli studenti intervenute durante il mandato di una Consulta producono effetto solo a decorrere dall'integrale elezione della Consulta successiva.
- (III) La Consulta degli studenti esprime i pareri previsti dal presente Statuto e dai regolamenti del Conservatorio, e, fermo restando quanto disposto dal decimo comma dell'art. 11 e dal quinto comma dell'art. 13, può indirizzare richieste e proposte al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio Accademico, con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
- (IV) Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
- (V) La Consulta degli Studenti elegge nel suo seno, nella seduta di insediamento, il proprio presidente, e il segretario; fino all'elezione del presidente, e per la prima convocazione della Consulta, le funzioni di presidente sono svolte dal consultore eletto che abbia riportato il maggior numero di voti, o, in subordine, più anziano per iscrizione al Conservatorio, ovvero, in ulteriore subordine, per età.

- (VI) La Consulta degli studenti è convocata dal presidente con comunicazione personale ai singoli componenti, inoltrata anche per via telematica almeno cinque giorni prima della data della riunione. Nella convocazione è indicato l'ordine del giorno della seduta.
- (VII) Le riunioni della Consulta degli studenti sono valide se vi partecipi la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- (VIII) Le riunioni della Consulta degli studenti sono verbalizzate in apposito registro dal segretario di cui al comma precedente, sotto la direzione del presidente, nelle stesse forme e secondo le medesime modalità stabilite dal Regolamento generale del Conservatorio per i verbali e le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Si applica anche il tredicesimo comma dell'art. 11.
- (IX) La Consulta degli studenti può promuovere la costituzione di un'associazione fra ex studenti, finalizzata a mantenere e tenere vivo nel tempo un rapporto affettivo e culturale fra il Conservatorio e gli ex studenti.

## **Titolo III**

### **Strutture e servizi ausiliari del Conservatorio**

#### **Art. 18 (Organismi e attività di sostegno del Conservatorio).**

- (I) Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'art. 17, il Conservatorio può favorire con opportune iniziative la costituzione, da parte di soggetti esterni, di enti e fondazioni che abbiano come finalità il sostegno delle sue attività istituzionali, con particolare riguardo all'incremento dei finanziamenti da destinare alla ricerca e alla produzione in campo artistico, allo sviluppo di settori scientifico-disciplinari di peculiare risalto o che risultino sottodimensionati rispetto alle esigenze, all'incentivazione della formazione di giovani artisti e specialisti, al funzionamento dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio e di ogni altra specifica struttura e servizio del Conservatorio. Le condizioni della collaborazione tra tali enti e fondazioni ed il Conservatorio sono definiti da apposite convenzioni approvate ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto.
- (II) Nel quadro delle iniziative di cui al primo comma, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, può disporre la costituzione del Comitato dei Sostenitori, al fine di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive del territorio, assegnandogli i più opportuni compiti e funzioni per il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente. La costituzione del Comitato non comporta oneri a carico del bilancio del Conservatorio.

### **Art. 19 (Bibliomediateca)**

- (I) La bibliomediateca del Conservatorio provvede a conservare, a incrementare e a rendere fruibile il patrimonio documentario, su qualsiasi supporto, in correlazione sia all'attività didattica, di ricerca e produzione del Conservatorio sia alla sua funzione di biblioteca musicale del territorio.
- (II) Alla bibliomediateca è preposto il bibliotecario.
- (III) Per il raggiungimento delle finalità istituzionali del Conservatorio, la bibliomediateca è dotata dal Consiglio di Amministrazione di locali, personale e risorse finanziarie proporzionali al patrimonio posseduto, all'utenza, ai servizi e alle funzioni previste.
- (IX) Il funzionamento della bibliomediateca è disciplinato da apposito regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11, sentito il bibliotecario.

### **Art. 20 (Museo)**

- (I) E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, istituire, anche in collaborazione con terzi ai sensi del precedente art. 2, il Museo del Conservatorio, aperto al pubblico. All'atto dell'istituzione del Museo, il Consiglio di Amministrazione ne delibera il regolamento.

## **Titolo IV**

## **Amministrazione e regolamenti**

### **Art. 21 (Uffici e organizzazione amministrativa)**

- (I) Ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'organizzazione del Conservatorio si ispira al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, attribuiti, secondo le rispettive competenze, agli organi di cui all'art. 8, e attuazione e gestione, demandata agli uffici amministrativi.
- (II) L'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile del Conservatorio è disciplinata dal Regolamento di organizzazione, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, nonché del successivo art. 24.
- (III) Agli uffici e alle strutture amministrative di cui ai commi precedenti è preposto il Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del Conservatorio.

## **Art. 22 (Direttore Amministrativo)**

- (I) Il Direttore amministrativo sovrintende ed è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del Conservatorio, ed esercita tutte le funzioni assegnategli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti del Conservatorio. Dirige e coordina le attività degli uffici amministrativi e provvede alla gestione del personale per quanto non compete agli organi del Conservatorio.
- (II) Il Direttore amministrativo svolge altresì funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Conservatorio in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, al presente statuto e ai regolamenti del Conservatorio.
- (III) L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente del Conservatorio, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva. L'incarico è triennale ed è rinnovabile.
- (IV) Il Consiglio di Amministrazione, qualora le dimensioni organizzative e finanziarie del Conservatorio lo rendano opportuno, può disporre che l'incarico di cui al comma precedente sia attribuito a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

## **Art. 23 (Comitato del personale non docente)**

- (I) Su richiesta scritta della maggioranza del personale amministrativo e tecnico, il Consiglio di Amministrazione costituisce il Comitato del personale non docente, con funzioni consultive circa l'andamento e la gestione delle attività amministrative e di supporto tecnico del Conservatorio.

## **Art. 24 (Regolamenti)**

- (I) Sono regolamenti del Conservatorio:
  - a. il Regolamento didattico;
  - b. il Regolamento di organizzazione;
  - c. il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
  - d. il Regolamento degli studenti;
  - e. il Regolamento della bibliomediateca;
  - f. il Regolamento dell'Orchestra sinfonica del Conservatorio;
  - g. il Regolamento generale del Conservatorio;
  - h. ogni altro regolamento previsto dalla legge o dal presente statuto.
- (II) Il Regolamento didattico disciplina le strutture didattiche e l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dall'art. 2, comma 7, lettera h), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

- (III) Il Regolamento di organizzazione definisce l'organizzazione e l'articolazione degli uffici amministrativi del Conservatorio.
- (IV) Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del Conservatorio, in conformità all'art. 2, comma 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, secondo lo schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e della finanza, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
- (V) Il Regolamento degli studenti definisce i diritti e i doveri degli studenti in relazione all'attività didattica e di produzione artistica, e alla frequenza del Conservatorio, e le forme della loro partecipazione alla gestione e all'amministrazione del Conservatorio secondo le norme del presente Statuto.
- (VI) Il Regolamento della bibliomediateca disciplina il funzionamento della bibliomediateca del Conservatorio.
- (VII) Il Regolamento dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio disciplina l'attività e l'organizzazione dell'Orchestra, ai sensi del precedente art. 6.
- (VIII) Il Regolamento generale del Conservatorio disciplina ogni materia non attribuita alla competenza dei regolamenti di cui ai commi precedenti. In particolare, in conformità alle disposizioni del presente Statuto, il Regolamento generale del Conservatorio:
- a. determina le modalità di attuazione delle norme del presente Statuto, in quanto non già espressamente previsto;
  - b. disciplina, in quanto non sia già espressamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, e fatto salvo il disposto del primo comma del precedente art. 17, le modalità di elezione o di designazione degli organi del Conservatorio, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'art. 25;
  - c. disciplina, in quanto non sia già espressamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, il funzionamento degli organi del Conservatorio, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'art. 26;
  - d. disciplina la concessione in uso dell'Auditorium del Conservatorio a soggetti esterni;
  - e. disciplina ogni altra materia demandatagli dal presente Statuto.
- (IX) Salve diverse disposizioni di legge, l'adozione e la modifica dei regolamenti di cui al primo comma sono regolate dal presente Statuto nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 14, comma 3 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.

## **Titolo V**

### **Norme finali e transitorie**

#### **Art. 25 (Elezione degli organi del Conservatorio)**

- (I) Fermo restando quanto già disposto in merito dagli articoli precedenti, le modalità di elezione degli organi del Conservatorio si ispirano ai seguenti principi:
- a. salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, dal presente Statuto o dai Regolamenti del Conservatorio, tutte le elezioni sono indette dal Consiglio di Amministrazione;
  - b. per l'elezione degli organi del Conservatorio è necessaria la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto. Non raggiungendosi tale maggioranza, si procederà a nuove elezioni non oltre venti giorni dalle precedenti;
  - c. salvo quanto disposto dalla lettera precedente, le elezioni sono indette con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento;
  - d. le elezioni destinate al rinnovo di organi in naturale scadenza si tengono, entro l'anno accademico conclusivo del mandato, non prima del quarto e non oltre il secondo mese precedenti alla sua scadenza;
  - e. le elezioni destinate alla sostituzione di organi anticipatamente cessati o al loro rinnovo parziale si tengono non oltre quarantacinque giorni dalla cessazione;
  - f. è in facoltà degli aventi diritto presentare per iscritto la propria candidatura, unendo il proprio curriculum professionale ed accademico. Le modalità di presentazione delle candidature sono stabilite dal Regolamento generale del Conservatorio.
- (II) Il presente articolo non si applica alle elezioni della Consulta degli studenti, che sono disciplinate dal Regolamento degli Studenti.

#### **Art. 26 (Funzionamento degli organi del Conservatorio)**

- (I) In caso di rinnovo parziale di un organo collegiale per anticipata cessazione di un suo componente, il componente subentrante resta in carica solo fino alla naturale scadenza del collegio.

#### **Art. 27 (Norma transitoria per la prima elezione del Direttore e del Consiglio Accademico)**

- (I) In sede di prima applicazione del presente statuto, il Direttore del Conservatorio e il Consiglio Accademico sono eletti entro due mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto stesso.
- (II) Le elezioni di cui al primo comma sono indette dal Consiglio di Amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente statuto, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento, e si tengono nel corso di una seduta elettorale appositamente convocata nei termini di cui sopra.
- (III) La seduta elettorale è valida se vi partecipa la maggioranza del corpo docente; essa è presieduta dal Direttore del Conservatorio uscente, anche se ricandidato. Le operazioni elettorali sono svolte da una commissione composta dai tre docenti più anziani per servizio, o in subordine, per età, presenti alla riunione e non candidati né alla carica di Direttore, né di componente del Consiglio Accademico. La commissione elettorale garantisce la segretezza e l'anonimato del voto, e la regolarità delle operazioni; previa verifica della rego-

larità delle candidature, provvede allo scrutinio delle schede e alla proclamazione degli eletti.

- (IV) L'indizione dell'elezione del Direttore è immediatamente comunicata, nelle forme più opportune, a tutti i Conservatori di musica, con indicazione dei requisiti richiesti per l'elezione a mente del precedente art. 10, e con invito a tutti gli aventi diritto a presentare candidature non oltre quindici giorni prima della data delle elezioni, unendo il proprio curriculum professionale ed accademico, nonché le certificazioni o autocertificazioni necessarie in base alle vigenti disposizioni di legge per comprovare il possesso dei requisiti di cui sopra. Le candidature sono pubblicate all'Albo del Conservatorio subito dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. E' eletto il candidato che consegua la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; ove nessun candidato consegua al primo turno tale maggioranza, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati più votati, ovvero, a parità di voti, più anziani per servizio o, in subordine, per età.
- (V) Almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, tutti i docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del presente statuto possono presentare la propria candidatura alla carica di rappresentante dei docenti nel Consiglio Accademico; sono eleggibili solo i docenti che abbiano previamente presentato la propria candidatura. Le candidature formulate come sopra sono pubblicate all'Albo del Conservatorio subito dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Prima di ogni altra operazione, la commissione elettorale di cui al precedente quarto comma determina il numero dei rappresentanti da eleggere a mente dell'art. 13 del presente Statuto. Ogni docente elettore può esprimere fino a tre preferenze. Sono eletti i candidati che conseguano il maggior numero di voti; ove più candidati conseguano lo stesso numero di voti, e non sia possibile l'elezione di tutti, sono preferiti i candidati più anziani per servizio presso il Conservatorio o, in subordine, per età.

#### **Art. 28 (Norma transitoria per la prima elezione della Consulta degli Studenti)**

- (I) Fino all'entra in vigore del Regolamento degli studenti, le elezioni della Consulta degli studenti sono disciplinate con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi di cui ai seguenti commi.
- (II) In sede di prima applicazione del presente statuto, la delibera di cui al primo comma è adottata dal Consiglio di Amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente statuto, integrato dai rappresentanti degli studenti di cui all'art. 14 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, entro un mese dalla data di entrata in vigore dello statuto stesso; le elezioni vengono indette dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all'adozione della delibera, e si tengono entro il mese successivo.
- (III) Hanno diritto di voto e sono eleggibili tutti gli studenti del Conservatorio che abbiano già raggiunto la maggiore età, nonché gli studenti minorenni se in possesso di diploma della scuola media *inferiore* \*, o di titolo equivalente.
- (IV) Le elezioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto. Le operazioni elettorali sono svolte da una commissione composta da un docente

e da due studenti aventi diritto di voto. Gli studenti che fanno parte della commissione non sono eleggibili.

### **Art. 29 (Prima convocazione degli organi del Conservatorio)**

- (I) La Consulta degli studenti è convocata ai sensi dei commi quinto e sesto del precedente art. 17 non oltre quindici giorni dall'elezione dei suoi componenti; nella sua prima riunione, essa provvede agli adempimenti di cui al quinto comma del precedente art. 17, nonché alla designazione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio Accademico.
- (II) Il Consiglio Accademico è convocato non oltre quindici giorni dal completamento della sua composizione; nella sua prima riunione, provvede alla designazione del rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 30 (Anno accademico)**

- (I) L'anno accademico inizia il 1° Novembre; è fatta salva ogni diversa articolazione delle attività didattiche prevista o consentita dal regolamento didattico.

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 5 luglio 2005.

\* *superiore*, sostituire per errore di battitura.